

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO,
DI TUTORATO DIDATTICO E DI FORMAZIONE LINGUISTICA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N. 240/2010**

(emanato con D.R. n. 518 del 04/04/2025)

(Testo meramente informativo privo di valenza normativa)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i presupposti, i requisiti e le procedure per il conferimento di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi didattici attraverso i quali l’Università, in relazione alla programmazione didattica, ovvero a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con la propria attività istituzionale, necessita di una prestazione professionale resa da soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per:
 - a) gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, di cui all’articolo 7 b) comma 6 del d.lgs. n. 165/2001;
 - b) le collaborazioni studentesche di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 68/2012;
 - c) gli assegni destinati all’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art. 1 della legge n. 170/2003.
 - d) gli incarichi di supplenza conferiti a docenti delle università italiane.

Art. 2 - Contratti per specifiche esigenze didattiche

1. Ai fini del presente regolamento i contratti per specifiche esigenze didattiche sono rapporti di lavoro autonomo, instaurati ai sensi degli artt. 2222 e 2229 c.c., che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale, con il coordinamento dell’Ateneo in qualità di committente, e nell’ambito delle disponibilità di bilancio assegnate.
2. Solo con riferimento alle figure professionali di cui alla sezione III del presente regolamento è possibile procedere con il conferimento diretto.
3. Per tutti i casi in cui il conferimento degli incarichi deve essere attribuito a soggetti esterni all’Ateneo in possesso di particolari requisiti scientifici e professionali, di cui al presente comma, è sempre necessario procedere con procedure di valutazione comparativa. In particolare:
 - a) il contratto di insegnamento ha per oggetto lo svolgimento di attività didattiche negli insegnamenti previsti nel piano didattico o attività didattiche previste per moduli didattici quali parti di un insegnamento riferibili, prioritariamente, ad attività formative non di base né caratterizzanti.
 - b) il contratto di tutorato didattico ha per oggetto lo svolgimento di attività di didattica integrativa, tra cui, a titolo di mero esempio: esercitazioni, laboratori e seminari nell’ambito degli insegnamenti previsti nel piano didattico, supervisione, assistenza, affiancamento e sostegno agli studenti nelle

attività didattiche, anche trasversalmente a un intero percorso o corso di studio, o per l'acquisizione di competenze integrative del curriculum formativo. Il contratto di formazione linguistica ha per oggetto attività di formazione per l'apprendimento delle lingue straniere moderne o dell'italiano L2, svolte per il Centro Linguistico d'Ateneo, ai sensi della normativa e dei regolamenti d'ateneo.

SEZIONE I – ATTRIBUZIONE DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO PREVIA PROCEDURA SELETTIVA

Art. 3 - Presupposti per il conferimento

1. Gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dagli atti:
 - a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili all'interno della struttura e dell'Ateneo e la conseguente necessità di ricorrere al conferimento di contratti di insegnamento a soggetti esterni all'Ateneo per garantire l'erogazione dell'offerta formativa;
 - b) l'oggetto della prestazione che deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite all'Ateneo e fare riferimento a specifiche esigenze didattiche;
 - c) la natura temporanea e la necessità che l'incarico sia reso da soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
 - d) la durata, sede e compenso della collaborazione;
 - e) la copertura finanziaria.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

1. Possono essere ammessi alle selezioni per il conferimento di contratti di insegnamento i soggetti in possesso di una laurea magistrale o equipollente, conseguita da almeno tre anni alla data di scadenza della presentazione della candidatura.
2. È possibile ammettere alle selezioni soggetti privi dei predetti requisiti esclusivamente in casi eccezionali debitamente documentati, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione e nel rispetto del sistema delle deleghe vigenti.

Art. 5 - Incompatibilità

1. I contratti di insegnamento di cui alla presente sezione non possono essere attribuiti ai soggetti:
 - a) che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura di riferimento delle attività formative, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
 - b) ai quali sia stato precedentemente risolto un contratto per grave inadempimento o per violazione delle norme del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo;
 - c) che siano iscritti a un corso di dottorato;

- d) che siano iscritti a un corso di studi nell'ambito del quale è attivato l'incarico di insegnamento;
 - e) che siano titolari di assegni di tutorato ex D.M. n. 198/2003.
2. Qualora i contratti di insegnamento di cui alla presente sezione debbano essere attribuiti a soggetti per i quali sono previste limitazioni all'attribuzione o rilascio di autorizzazione preventiva, questi sono tenuti a provvedere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

Art. 6 - Procedura di valutazione comparativa

1. Con delibera motivata della struttura di riferimento per particolari esigenze didattiche il dirigente competente o il direttore della struttura con servizi integrati, procede a emanare e pubblicare apposito bando di selezione nei termini e con le modalità indicate nei commi successivi e richiamate nella delibera.
2. Il bando di selezione è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo on line di Ateneo e inserimento nel sito web istituzionale dell'Ateneo.
3. Il bando deve contenere:
 - a) l'esatta denominazione dell'attività oggetto dell'incarico, il settore scientifico disciplinare di riferimento, il numero di ore dell'attività didattica richiesta (frontale e integrativa), il semestre di svolgimento e la lingua in cui la prestazione deve essere resa;
 - b) l'indicazione che per la durata del contratto l'incaricato è tenuto allo svolgimento degli esami previsti;
 - c) la modalità e il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione all'albo del bando;
 - d) l'elenco dei documenti necessari;
 - e) i requisiti di partecipazione e i titoli richiesti all'attività di docenza da svolgere, anche con riferimento all'individuazione di specifiche classi di laurea e alle eventuali limitazioni temporali o relative alla numerosità massima dei titoli valutabili;
 - f) le modalità selettive previste per titoli o per titoli e colloquio, compresa l'eventuale modalità di svolgimento del colloquio e la relativa data da fissarsi non prima di 10 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione del bando di selezione;
 - g) i macro - criteri di valutazione, i relativi punteggi massimi su base totale 100, comprensivi dalla valutazione di titoli e colloquio nel caso in cui sia effettuato quest'ultimo, e il punteggio minimo di idoneità, salvo la possibilità di delegare la Commissione a stabilirlo;
 - h) il compenso lordo percipiente (ossia il compenso al netto degli oneri a carico dell'Ateneo);
 - i) l'indicazione della durata complessiva del procedimento, comunque non superiore a 90 giorni;
 - j) la modalità di pubblicazione della graduatoria;
 - k) la nomina del Responsabile amministrativo del procedimento (RPA) e l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale a cui rivolgersi per particolari esigenze.

Art. 7 - Commissione di valutazione

1. La selezione è affidata a una Commissione di valutazione formata da tre o più componenti, comunque sempre in numero dispari, scelti tra il personale docente di ruolo. Nel caso in cui il bando di selezione contenga attività riferibili a differenti attività di insegnamento è possibile nominare anche più di una Commissione di valutazione.
2. La Commissione di valutazione è individuata dalla struttura di riferimento e nominata con provvedimento del dirigente competente o il direttore della struttura con servizi integrati.
3. La nomina della Commissione può essere contenuta anche in apposito articolo del bando di selezione per ragioni di economia degli atti amministrativi.
4. Nel caso in cui il provvedimento di nomina della Commissione sia successivo all'emanazione del bando di selezione, esso deve essere reso pubblico mediante pubblicazione all'albo on line di Ateneo e nel sito web istituzionale dell'Ateneo per tutta la durata del procedimento.
5. La Commissione di valutazione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti, anche utilizzando strumenti telematici di lavoro collegiale di cui deve essere data evidenza nel verbale. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
6. La Commissione di valutazione svolge la propria attività anche in presenza di unica candidatura.

Art. 8 - Modalità e criteri di selezione

1. La Commissione effettua la selezione mediante la valutazione comparativa dei titoli o mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
2. La Commissione attribuisce un punteggio complessivo e stabilisce un punteggio minimo di idoneità, nel caso in cui non sia già stato indicato nel bando.
3. Il punteggio viene attribuito a seguito di valutazione comparativa dei titoli sulla base delle domande dei candidati, e del colloquio, qualora previsto, secondo i criteri e i punteggi massimi predeterminati nel bando di selezione, che possono essere ulteriormente dettagliati dalla Commissione di valutazione nella prima adunanza.
4. I titoli da valutare devono essere pertinenti all'attività da svolgere e riferiti alle seguenti categorie:
 - titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso quali: il dottorato di ricerca, il diploma di specializzazione medica e l'abilitazione scientifica nazionale o titoli equivalenti conseguiti all'estero, che costituiscono titoli preferenziali ai fini dell'attribuzione.

Sono altresì titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso: il master, il diploma di specializzazione, le eventuali certificazioni linguistiche e l'iscrizione ad albi professionali;

 - esperienze didattiche già acquisite;

- ulteriori esperienze professionali.

5. Qualora previsto nel bando di selezione, possono essere oggetto di valutazione le pubblicazioni e, nell'ambito dei titoli, anche la valutazione del punteggio del titolo di studio richiesto quale requisito di partecipazione alla selezione.
6. Al termine delle procedure di valutazione comparativa da parte della Commissione, i verbali debitamente compilati e sottoscritti sono trasmessi alla struttura che ha emanato il bando di selezione per la prescritta conservazione e per la redazione del provvedimento di approvazione degli atti e della graduatoria.
7. L'esito della procedura, anche nel caso di nessun candidato idoneo, è reso noto mediante pubblicazione all'albo on line e nel sito web istituzionale di Ateneo.

Art. 9 - Validità delle graduatorie e rinnovo dei contratti

1. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro candidato idoneo, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.
2. La stipula del contratto di insegnamento è condizionata alla verifica del carico didattico istituzionale dei professori e ricercatori a tempo determinato dell'Ateneo che prenderanno servizio a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento definite prima dell'inizio dell'attività formativa oggetto della selezione.
3. Nel caso in cui l'attività formativa non subisca modifiche oggettive, tra cui a titolo di mero esempio la variazione del numero dei CFU, degli obiettivi formativi e del numero delle ore di didattica, per ragioni di continuità didattica, i contratti possono essere rinnovati con delibera della struttura competente alle medesime condizioni giuridiche ed economiche e per un periodo massimo di cinque anni accademici.
4. Il rinnovo dei contratti presuppone la persistenza delle esigenze di programmazione didattica che ne hanno determinato il ricorso e la necessaria copertura finanziaria. La struttura di riferimento propone il rinnovo dopo aver acquisito la positiva valutazione delle attività svolte a conclusione delle stesse; la valutazione è basata anche, laddove disponibili, sui risultati dei questionari degli studenti.
5. Dall'anno accademico successivo a quello del quinto rinnovo è possibile attribuire alla stessa persona la medesima attività formativa solo nel caso di fruttuosa partecipazione a specifico bando di selezione.

Art. 10 – Elementi del contratto di insegnamento

1. L'incarico viene conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo non occasionale, sottoscritto dal Rettore e nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
2. Il contratto contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) oggetto della prestazione e durata complessiva dell'incarico;
 - b) sede dell'Ateneo in cui deve essere svolta la prestazione;

- c) modalità specifiche di espletamento e di verifica delle prestazioni richieste;
- d) compenso comprensivo di tutte le spese che il soggetto incaricato sostiene per l'espletamento dell'incarico;
- e) specifica disciplina per inadempimento e risoluzione anticipata del rapporto contrattuale.

3. Il contratto inoltre prevede:

- che l'attività sia effettuata in presenza nei locali che l'Ateneo mette a disposizione del titolare dell'incarico, al quale può essere richiesto di svolgere l'attività formativa in modalità alternative;
- che il titolare dell'incarico, nello svolgimento delle attività, sia tenuto a utilizzare gli strumenti informatici previsti ai fini della compilazione del registro delle lezioni, della verbalizzazione degli esami, della compilazione e pubblicazione del programma del corso nella guida web e del proprio curriculum vitae nella pagina dedicata
- che il titolare dell'incarico di insegnamento garantisca, nel rispetto del calendario didattico, lo svolgimento di tutte le attività formative previste, compresa la partecipazione agli appelli di esame per l'anno accademico di competenza, il ricevimento e il supporto agli studenti per la preparazione alla prova finale, nonché la partecipazione alle Commissioni di laurea, pur non concorrendo alla determinazione del numero legale della Commissione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo;
- le disposizioni a carico del titolare in materia di sicurezza secondo quanto definito dall'Ateneo;
- che il titolare dell'incarico garantisca il corretto svolgimento delle attività di supporto e assistenza alla didattica coordinando la propria attività con il programma delle attività formative del corso di studio.

4. Tutte le attività didattiche svolte devono essere riportate tempestivamente nel registro delle lezioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. La validazione del registro delle attività formative è competenza del responsabile della struttura, suo delegato o figura analoga.

Art. 11 – Qualifica di professore a contratto

1. Per il periodo della prestazione relativa al contratto di insegnamento, il titolare del contratto assume la qualifica di professore a contratto; i docenti a contratto devono partecipare ai Consigli di corso di studio di cui fanno parte.

SEZIONE II – ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI TUTORATO DIDATTICO E DI FORMAZIONE LINGUISTICA

PREVIA PROCEDURA SELETTIVA

Art. 12 - Presupposti per il conferimento degli incarichi di tutorato didattico e di formazione linguistica

1. Gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dagli atti:

-
- a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili all'interno della struttura e dell'Ateneo e la conseguente necessità di ricorrere al conferimento di incarichi di tutorato didattico e di formazione linguistica a soggetti esterni all'Ateneo per garantire l'erogazione dell'offerta formativa;
 - b) l'oggetto della prestazione che deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite all'Ateneo e fare riferimento a specifiche esigenze didattiche;
 - c) la natura temporanea e la necessità che l'incarico sia reso da soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
 - d) la durata, sede e compenso della collaborazione;
 - e) la copertura finanziaria;
 - f) il docente referente dell'attività formativa solo per gli incarichi di tutorato didattico.
2. I singoli incarichi di tutorato didattico non possono prevedere un numero di ore inferiore a 10, fermo restando la necessità di razionalizzare, dove possibile, l'utilizzo di questa forma contrattuale per non frazionare artificiosamente le attività e i relativi bandi.

Art. 13 - Requisiti di ammissione

1. Possono essere ammessi alle selezioni per il conferimento di incarichi di tutorato didattico per i corsi di laurea i soggetti in possesso della laurea o equipollente.
2. Possono essere ammessi alle selezioni per incarichi di tutorato nelle lauree magistrali, magistrali a ciclo unico e scuole di specializzazione coloro che siano in possesso della laurea magistrale, magistrale a ciclo unico o equipollente.
3. Possono essere ammessi alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di tutorato didattico nei corsi di terzo ciclo o *post lauream* i soggetti in possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico o equipollente. Nel caso in cui il soggetto sia uno studente di terzo ciclo, e l'attività di tutorato didattico sia svolta nell'ambito del corso a cui il candidato risulta già iscritto, la stessa attività di tutorato deve essere svolta a beneficio degli studenti iscritti alla coorte di studenti successiva, rispetto all'anno di iscrizione del soggetto incaricato.
4. Possono essere ammessi alle selezioni per il conferimento di incarichi di formazione linguistica i soggetti in possesso della laurea o titolo equipollente e di specifici requisiti linguistici.
5. È possibile ammettere alle selezioni soggetti privi dei predetti requisiti esclusivamente in casi eccezionali debitamente documentati, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, nel rispetto del sistema di deleghe vigenti.

Art. 14 - Incompatibilità

1. Gli incarichi di tutorato didattico e di formazione linguistica di cui alla presente sezione non possono essere attribuiti ai soggetti:

-
- a) che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura di riferimento delle attività formative, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
 - b) ai quali sia stato precedentemente risolto un contratto per grave inadempimento o per violazione delle norme del Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo;
 - c) che siano iscritti a un corso di studi nell'ambito del quale è attivato l'incarico di tutorato didattico o di formazione linguistica;
 - d) che siano titolari di assegni di tutorato ex D.M. n. 198/2003.
2. Qualora i contratti di tutorato didattico e di formazione linguistica debbano essere attribuiti a soggetti per i quali sono previste limitazioni all'attribuzione o rilascio di autorizzazione preventiva, questi sono tenuti a provvedere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

Art. 15 - Procedura di valutazione comparativa

1. Con delibera motivata della struttura di riferimento, per particolari esigenze didattiche, il dirigente competente o il direttore della struttura con servizi integrati procede a emanare e pubblicare apposito bando di selezione nei termini e con le modalità indicate nei commi successivi e richiamate nella delibera.
2. Il bando di selezione è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo on line di Ateneo e inserimento nel sito web istituzionale dell'Ateneo.
3. Il bando deve contenere:
 - a) l'esatta denominazione dell'attività oggetto dell'incarico, il numero di ore dell'attività richiesta, il periodo di svolgimento, la lingua in cui la prestazione deve essere resa;
 - b) l'individuazione del docente referente per ciascuna attività formativa;
 - c) la modalità e il termine per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione all'albo del bando;
 - d) l'elenco dei documenti necessari;
 - e) i requisiti di partecipazione e i titoli richiesti all'attività di tutorato didattico o di formazione linguistica da svolgere, anche con riferimento all'individuazione di specifiche classi di laurea e alle eventuali limitazioni temporali o relative alla numerosità massima dei titoli valutabili;
 - f) le modalità selettive previste, per titoli o per titoli e colloquio, compresa l'eventuale modalità di svolgimento del colloquio e la relativa data da fissarsi non prima di 10 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione del bando di selezione;
 - g) i macro - criteri di valutazione, i relativi punteggi massimi su base totale 100, comprensivi dalla valutazione di titoli e colloquio nel caso in cui sia effettuato quest'ultimo, e il punteggio minimo di idoneità, salvo la possibilità di delegare la Commissione a stabilirlo;
 - h) il compenso lordo percipiente (ossia il compenso al netto degli oneri a carico dell'Ateneo);
 - i) l'indicazione della durata complessiva del procedimento, comunque non superiore a 90 giorni;

- j) la modalità di pubblicazione della graduatoria;
- k) la nomina del Responsabile amministrativo del procedimento (RPA) e l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica istituzionale a cui rivolgersi per particolari esigenze.

Art. 16 - Commissione di valutazione

1. La selezione per gli incarichi di tutorato è affidata a una Commissione di valutazione formata da tre o più componenti, comunque sempre in numero dispari, scelti tra il personale docente di ruolo. Nel caso in cui il bando di selezione contenga attività riferibili a differenti attività didattiche integrative è possibile nominare anche più di una Commissione di valutazione.
2. Per le selezioni dei formatori linguistici i componenti della Commissione di valutazione possono essere individuati anche tra i collaboratori esperti linguistici (CEL).
3. La Commissione di valutazione è individuata dalla struttura di riferimento e nominata con provvedimento del dirigente competente o del direttore della struttura con servizi integrati.
4. La nomina della Commissione può essere contenuta anche in apposito articolo del bando di selezione per ragioni di economia degli atti amministrativi.
5. Nel caso in cui il provvedimento di nomina della Commissione sia successivo all'emanazione dell'bando di selezione, esso deve essere reso pubblico mediante pubblicazione all'albo on line di Ateneo e nel sito web istituzionale dell'Ateneo per tutta la durata del procedimento.
6. La Commissione di valutazione svolge i propri lavori alla presenza di tutti i componenti, anche utilizzando strumenti telematici di lavoro collegiale di cui deve essere data evidenza nel verbale. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
7. La Commissione di valutazione svolge la propria attività anche in presenza di unica candidatura.

Art. 17 - Modalità e criteri di selezione

1. La Commissione effettua la selezione mediante la valutazione comparativa dei titoli o mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
2. La Commissione attribuisce un punteggio complessivo e stabilisce un punteggio minimo di idoneità, nel caso in cui non sia già stato indicato nel bando.
3. Il punteggio viene attribuito a seguito di valutazione comparativa dei titoli sulla base delle domande dei candidati e del colloquio, qualora previsto, secondo i criteri e i punteggi massimi predeterminati nel bando di selezione, che possono essere ulteriormente dettagliati dalla Commissione di valutazione nella prima adunanza.
4. I titoli da valutare devono essere pertinenti all'attività da svolgere e riferiti alle seguenti categorie:

-
- titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso quali: il dottorato di ricerca, il diploma di specializzazione medica e l'abilitazione scientifica nazionale, o titoli equivalenti conseguiti all'estero, i quali costituiscono titoli preferenziali ai fini dell'attribuzione;
 - sono altresì titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso: il master, il diploma di specializzazione, le eventuali certificazioni linguistiche e l'iscrizione ad albi professionali;
 - esperienze didattiche già acquisite;
 - ulteriori esperienze professionali.
5. Nell'ambito dei titoli, e qualora previsto nel bando di selezione, possono essere oggetto di valutazione il punteggio del titolo di studio richiesto quale requisito di partecipazione alla selezione nonché, quale esperienza, la frequenza di percorsi formativi ancora in corso alla data di scadenza del bando di selezione.
 6. Al termine delle procedure di valutazione da parte della Commissione, i verbali debitamente compilati e sottoscritti sono trasmessi alla struttura che ha emanato il bando di selezione, per la prescritta conservazione e per la redazione del provvedimento di approvazione degli atti e della graduatoria.
 7. L'esito della procedura, anche nel caso di nessun candidato idoneo, è reso noto mediante pubblicazione all'albo on line e nel sito web istituzionale di Ateneo.

Art. 18 - Validità delle graduatorie e rinnovo dei contratti

1. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro candidato idoneo, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.
2. La stipula del contratto di formazione linguistica è condizionata alla verifica dell'attività istituzionale di collaboratori ed esperti linguistici che prenderanno servizio a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento definite prima dell'inizio dell'attività formativa oggetto della selezione.
3. Nel caso in cui l'attività formativa non subisca modifiche oggettive, tra cui a titolo di mero esempio la denominazione e il numero delle ore, per ragioni di continuità didattica i contratti possono essere rinnovati con delibera della struttura competente alle medesime condizioni giuridiche ed economiche e per un periodo massimo di cinque anni accademici.
4. Il rinnovo del contratto presuppone la persistenza delle esigenze di programmazione didattica che ne hanno determinato il ricorso e la necessaria copertura finanziaria. La struttura di riferimento propone il rinnovo dopo aver acquisito la positiva valutazione delle attività svolte a conclusione delle stesse.
5. Dall'anno accademico successivo a quello del quinto rinnovo è possibile attribuire alla stessa persona la medesima attività formativa solo nel caso di fruttuosa partecipazione a specifico bando di selezione.

Art. 19 – Elementi del contratto di tutorato didattico e di formazione linguistica

1. L'incarico viene conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo, non occasionale, sottoscritto dal Rettore, nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
2. Il contratto contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) oggetto della prestazione e durata complessiva dell'incarico;
 - b) sede dell'Ateneo in cui deve essere svolta la prestazione;
 - c) modalità specifiche di espletamento e di verifica delle prestazioni richieste;
 - d) compenso comprensivo di tutte le spese che il soggetto incaricato sostiene per l'espletamento dell'incarico;
 - e) specifica disciplina per inadempimento e risoluzione anticipata del rapporto contrattuale.
3. Il contratto inoltre prevede:
 - che l'attività sia effettuata in presenza nei locali che l'Ateneo mette a disposizione del titolare dell'incarico, al quale può essere richiesto di svolgere l'attività formativa in modalità alternative;
 - che il titolare dell'incarico, nello svolgimento delle attività, sia tenuto a utilizzare gli strumenti informatici previsti ai fini dell'attestazione di avvenuta conclusione delle attività svolte e della pubblicazione del proprio curriculum vitae nella pagina dedicata;
 - che il titolare dell'incarico di tutorato didattico garantisca, nel rispetto del calendario didattico, lo svolgimento di tutte le attività formative previste;
 - che il titolare dell'incarico di formazione linguistica garantisca la preparazione e la somministrazione delle prove di verifica delle competenze iniziali, in itinere, finali e per il conseguimento delle certificazioni utilizzando le piattaforme didattiche previste dalla struttura didattica. Il formatore linguistico può, eventualmente, coordinare l'attività dei tutor. Nello svolgimento delle attività il formatore linguistico è tenuto ad adeguarsi ai sillabi e ad utilizzare il materiale didattico e gli strumenti previsti dalla struttura, nonché alla massima flessibilità circa l'orario di svolgimento dei corsi che può estendersi anche in fasce orarie serali e il sabato. Il formatore linguistico è tenuto alla rendicontazione delle attività svolte con le modalità definite dalla struttura didattica.
 - le disposizioni a carico del titolare in materia di sicurezza secondo quanto definito dall'Ateneo;
 - che il titolare dell'incarico garantisca il corretto svolgimento delle attività di supporto e assistenza alla didattica coordinando la propria attività con il programma delle attività formative;
 - che il titolare dell'incarico prenda tempestivamente contatto con il referente dell'attività formativa indicato nel bando di selezione per garantire il previsto supporto.

SEZIONE III – ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO CON CONFERIMENTO DIRETTO

Art. 20 – Conferimento diretto per attività di insegnamento

1. È possibile stipulare contratti per attività di insegnamento altamente qualificato, a titolo gratuito o oneroso, al fine di avvalersi di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l'incarico da affidare direttamente è effettuata dal Nucleo di valutazione, in conformità a quanto stabilito dallo stesso rispetto a specifiche categorie professionali, previa motivata deliberazione della struttura che ne fa richiesta nell'ambito della Programmazione didattica per l'anno accademico di riferimento.
3. I contratti conferiti direttamente a titolo gratuito non possono superare il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
4. I contratti, a titolo gratuito o oneroso, sono stipulati dal Rettore, hanno efficacia per un anno accademico e nel caso in cui l'attività formativa non subisca modifiche oggettive, quali a titolo di mero esempio la variazione del numero dei CFU, degli obiettivi formativi e del numero delle ore di didattica, possono essere rinnovati con delibera della struttura competente alle medesime condizioni giuridiche ed economiche e per un periodo massimo di cinque anni accademici.
5. L'Ateneo può conferire direttamente attività di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, a dipendenti di enti con i quali siano attive specifiche convenzioni, anche questa tipologia di conferimenti è rinnovabile per cinque anni accademici e comunque nel rispetto della scadenza dell'accordo convenzionale originario. Alle strutture che propongono l'incarico compete la verifica della sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell'incarico, nonché le modalità di attribuzione.

Art. 21 – Conferimento diretto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le strutture didattiche possono proporre al Rettore, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. La proposta dell'incarico, come deliberata dalle strutture didattiche, viene comunicata al Rettore il quale, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Ateneo, la sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

SEZIONE IV – NORME COMUNI

Art. 22 – Limitazioni orarie all'attività complessiva

1. Il soggetto incaricato dall'Ateneo può svolgere contratti di insegnamento nel limite massimo di n. 240 ore per ciascun anno accademico.

-
2. Il soggetto incaricato dall'Ateneo può svolgere contratti di tutorato didattico o contratti di formazione linguistica nel limite massimo di n. 480 per ciascun anno accademico.
 3. Gli incarichi di insegnamento, tutorato didattico e formazione linguistica possono essere conferiti entro il limite massimo, cumulativamente inteso, di n. 480 ore per ciascun anno accademico; solo per le attività da svolgersi presso la laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, il limite massimo di cui al presente capoverso per anno accademico è elevato a n. 600 ore.
 4. Gli assegnisti di ricerca dell'Ateneo possono svolgere attività di insegnamento, nel rispetto di quanto contenuto nel presente regolamento e nel limite massimo complessivo di n. 80 ore per ciascun anno accademico. In caso di contratti di insegnamento, di tutorato o di formazione linguistica conferiti agli assegnisti di ricerca dell'Ateneo il limite massimo complessivo è di n. 120 ore per ciascun anno accademico.
 5. Gli studenti dell'Ateneo iscritti a corso di dottorato del quale non sia ancora decorsa la durata legale sono tenuti a rispettare il limite massimo complessivo delle n. 60 ore per lo svolgimento di incarichi di tutorato didattico per ciascun anno accademico.

Art. 23 – Trattamento economico

1. Il trattamento economico dei contratti di insegnamento e di formazione linguistica è determinato nel contratto, sulla base di parametri definiti dagli organi accademici in conformità al decreto interministeriale; il trattamento economico dei contratti di tutorato didattico è determinato nel contratto, sulla base di parametri definiti dalle Linee operative per la programmazione didattica annualmente rese note dall'Area competente.
2. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste dal contratto, il compenso è rideterminato in base alle ore effettivamente svolte.
3. Per i contratti di insegnamento la liquidazione del compenso è subordinata alla validazione del registro delle attività formative da parte del responsabile della struttura didattica o suo delegato.
4. Per i contratti di formazione linguistica la liquidazione avviene, di norma, in rate bimestrali posticipate ed è subordinata all'attestazione periodica dell'effettivo svolgimento dell'attività, debitamente firmata dal direttore del centro o da suo delegato.
5. Per i contratti di tutorato didattico la liquidazione è subordinata all'attestazione di fine attività da parte del responsabile della struttura didattica o suo delegato.
6. Per i contratti di chiara fama il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di amministrazione nella medesima seduta autorizzatoria, nel rispetto dei termini economici previsti dalla normativa vigente.

Art. 24 - Prevenzione e sicurezza

1. In conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il responsabile della struttura in cui opera il titolare di un incarico di cui al presente regolamento è tenuto a fornire la formazione e la necessaria informazione sui rischi presenti nel luogo di lavoro e a vigilare

sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, in conformità al Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Art. 25 - Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti della legge n. 335/1995, *ss.mm.ii.*
2. I titolari di incarichi di cui al presente Regolamento sono inseriti tra i beneficiari dell'assicurazione per infortuni e responsabilità civile verso i terzi, stipulata dall'Ateneo, per danni involontariamente cagionati in conseguenza dell'attività svolta.

Art. 26 - Pubblicità degli incarichi

1. Quale condizione di efficacia degli stessi, i contratti di cui al presente Regolamento sono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Ateneo, completi delle seguenti informazioni:
 - a) nome, cognome e curriculum professionale del collaboratore;
 - b) estremi del contratto stipulato con il collaboratore;
 - c) oggetto dell'incarico;
 - d) tipologia incarico: insegnamento, tutorato didattico o formazione linguistica;
 - e) data di inizio e di fine dell'attività;
 - f) ammontare del compenso.
2. La liquidazione del compenso in assenza della pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del soggetto che ha conferito l'incarico.

Art. 27 – Obblighi e risoluzione del contratto

1. Ai titolari degli incarichi si applicano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di Comportamento emanato ai sensi della Legge 240/2010 e attuativo del d.P.R. n. 62/2013.
2. Il rapporto contrattuale può essere risolto con decreto rettorale, previa segnalazione scritta del responsabile della struttura, che rilevi la gravità del comportamento. L'inadempimento è da intendersi di gravità tale da comportare la risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:
 - ingiustificato, mancato o ritardato inizio dell'attività (possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovati);
 - ingiustificata sospensione o interruzione dell'attività (possono essere giustificati soltanto le sospensioni o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovati);
 - violazione del regime delle incompatibilità emerse in occasione della formalizzazione dell'incarico o del suo rinnovo.

3. Il rapporto contrattuale può essere risolto con decreto rettorale anche nel caso in accertata impossibilità del titolare di dare seguito agli adempimenti contrattuali.
4. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non attribuiscono diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'università.

Art. 28 - Obblighi di comunicazione degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono comunicati al competente Centro per l'impiego entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stato instaurato il rapporto.
2. Gli elenchi dei collaboratori e dei consulenti dell'Ateneo sono trasmessi, ogni sei mesi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, completi della ragione degli incarichi e dell'ammontare dei compensi percepiti.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento viene adottato per gli incarichi di insegnamento, di tutorato didattico o di formazione linguistica oggetto della Programmazione didattica per l'a.a. 2025/2026. Per le scuole di specializzazione, e comunque per tutte quelle situazioni in cui le cui attività siano disallineate temporalmente rispetto al convenzionale anno accademico, il presente Regolamento deve intendersi riferito agli incarichi da assegnare per la Programmazione didattica per l'a.a. 2024/2025.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, ove compatibili.
3. Il presente atto abroga il precedente Regolamento emanato con D.R. n. 418/2011, *ss.mm.ii*, e produce efficacia per le attività della Programmazione didattica a partire dall'a.a. 2025/2026 e per le quali non sia ancora stata avviata la procedura di conferimento.
4. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo on line dell'Ateneo.
